



COMUNE DI BOSCO MARENGO

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 01.07.2015

OGGETTO: Approvazione aliquote IUC anno 2015 componente IMU e TASI.

L'anno duemila quindici il giorno uno del mese di Luglio alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano i Signori:

N	Cognome	Nome	Ass.	Pres.
1	Gazzaniga	Gianfranco		✓
2	Barisone	Massimo		✓
3	Bittolo	Claudia		✓
4	Breccolotto	Pieredoardo	✓	
5	Cantarello	Vittorio		✓
6	Caruso	Marco	✓	
7	Deluigi	Luisella		✓
8	Pitis	Liliana Claudia		✓
9	Calcagni	Roberto		✓
10	Melato	Luigi Ennio Maria		✓
11	Montanari	Nelso		✓
Totale			2	9

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dr. Stefano Valerii il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Gian-Franco Gazzaniga assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito 30 luglio 2015 – vedi all'uopo il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 30/07/2015;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), scomposto nelle componenti IMU, TARI e TASI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e approvato con le seguenti deliberazioni:

- **deliberazione n. 28 del 31.07.2014 - I.U.C- - imposta unica comunale. Componente IMU. Approvazione nuovo Regolamento in sostituzione del vigente in forza della legge 27 dicembre 2013 n. 147.**
- **deliberazioni n. 29 del 31.07.2014 – (29)I.U.C- imposta unica comunale. Componente TARI. Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).**
- **deliberazione n. 31 del 31.07.2014 - I.U.C- - imposta unica comunale. Componente TASI. Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI).**

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 29 gennaio 1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Verbalizzazione in forma riassuntiva degli interventi principali

Udito il Sindaco, che, quale ordine di lavoro, informa i consiglieri che si seguirà l'o.d.g., ovvero l'insieme dei punti (i primi tre) che riguardano argomenti contabili, quindi si potrà parlare del bilancio, delle aliquote e della costruzione in generale del documento contabile, per poi andare a votare separatamente i punti relativi. Nessuna obiezione al metodo di lavoro testé enunciato dal primo cittadino viene da parte dei consiglieri comunali del gruppo di minoranza.

Dipoi, il Sindaco, passa a menzionare la modalità di costruzione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015. Difficoltà tecniche enormi sono state riscontrate dall'Ufficio Ragioneria per l'applicazione della nuova metodologia di computo delle grandezze finanziarie di bilancio (secondo il principio delle competenza potenziata: D.Lgs. 118/2011). Premetto che era intenzione dell'Amministrazione ridurre la pressione fiscale, ma, purtroppo, ci hanno ridotto di circa 100.000 euro i trasferimenti dallo stato. Non si aumenta nulla, facciamo di necessità virtù, solo per dare un segnale della buona fede nelle intenzioni, per il corrente anno l'Amministrazione Comunale ha deciso non solo di non aumentare nulla, ma di abbassare le aliquote della TASI di - 0,1%. In termini economici dice poco ma, si ripete, è un segnale. Per quanto riguarda la TARI, c'è un problema legato alla copertura dei costi (deve essere assicurato il 100% nel piano finanziario). A causa del momento di crisi gravissima, che attraversa il nostro paese e anche tutta l'Europa, l'Amministrazione ha cercato, per quanto possibile, di non far gravare i costi sulle famiglie e, così facendo, si sono penalizzate un pochino le aziende e le attività commerciali, ma questo calcolo è il frutto di una necessità, che deriva, come detto, dalla copertura totale delle spese relative allo smaltimento dei rifiuti, che obbliga le Amministrazioni a trovare il quantum relativo alla copertura dei costi derivanti dalla raccolta e dal trasporto dei rifiuti (attività che è gestita dal Consorzio di Bacino Alessandrino). Per quanto riguarda il bilancio di previsione, il *leit motiv* è sempre quello di cercare la riduzione delle spese correnti medie. Nel bilancio di previsione sono state ridotte di circa 25.000,00 euro che, sommate ai risparmi ottenuti con lo stanziamento definitivo a consuntivo che ammonta ad euro 50.000,00 porta ad un risparmio di circa 75.000,00 euro. La relazione del Primo Cittadino si sofferma principalmente sui lavori di ristrutturazione del Complesso Monumentale di S. Croce (1.000.000 di euro dalla Regione, 120.000 euro dalla vendita di terreni, 50.000 euro dal World Political Social Forum, 30.000 dalla Fondazione CRT), nonché sui 192.000 euro dei lavori relativi al programma "Scuole Sicure", e dipoi sui lavori di messa in sicurezza e manutenzione idraulica del Rio Lavassina (euro 100.000). Viene fatto cenno ad euro 142.000 stanziati per la realizzazione di una rotonda per la sicurezza nella circolazione stradale, continuando il programma così iniziato con l'installazione degli apparecchi tipo Velo Ok, poi il Sindaco fa un cenno alla promessa di realizzazione di un lotto di nuovi loculi in frazione Quattrocascine, non previsto in bilancio ma (promette) sicuramente sarà oggetto di stanziamento e di realizzazione, dietro la presentazione di un preventivo/progetto di spesa. C'è lo stanziamento di euro 25.000 per la messa a norma del Centro ricreativo utilizzato dalla Pro Loco di Bosco Marengo. Per questo intervento, si tratta di una cosa provvisoria, in quanto il Comune ha partecipato al concorso ministeriale, denominato "bando 6.000 campanili", indicando la ristrutturazione della parte sottostante di S. Croce (dove c'erano le officine) un progetto che ha un costo di circa 320.000 euro e il Comune di Bosco Marengo è arrivato tra i primi comuni partecipanti, ottenendo un punteggio sufficientemente alto per essere ammesso a finanziamento (il Comune di Bosco Marengo è arrivato diciottesimo su 50 posizioni ammissibili a finanziamento). Il Primo Cittadino spiega il meccanismo delicato di finanziamento dei comuni che hanno partecipato al bando di 6.000 campanili - mediante l'invio di p.e.c. entro un termine massimo. Anche per quanto riguarda un'ulteriore ristrutturazione delle scuole elementari in base sempre al progetto della "buona scuola" del Governo Renzi, ed anche lì siamo stati ammessi con un finanziamento di circa 460.000 euro che sono fuori dal patto di stabilità. Tale progetto partirà nel 2016. Potremmo quindi ristrutturare complessivamente le scuole elementari e avremmo risolto molti problemi per alcuni anni per quanto riguarda la messa in sicurezza ed a norma degli edifici scolastici.

Sentita la relazione dell'Avv. Calcagni, consigliere comunale del gruppo di minoranza, incentrata su di un punto specifico: l'eccessiva pressione fiscale (a suo modo di vedere) gravante sugli abitanti del Comune di Bosco Marengo. Tra IMU e TASI non si può andare oltre il 10,6%, e al massimo oltre la percentuale dell'11,4%. Il Comune di Alessandria che è in dissesto è al 10,6%, ed il Comune di Bosco Marengo è al 10%, per cui si poteva fare molto di più. Il Consigliere capogruppo di minoranza capisce che il Governo ha operato dei tagli contro i piccoli comuni ma o si prende una posizione forte (magari mettendo la TASI all'1,5%). Abbassare la TASI così poco sembra una mossa per tacitare la minoranza più che una vera e propria manovra. Si poteva graduare un po' meglio rispetto a quello che si è fatto. Anche sulla TARI, i cittadini boschesi, a suo modo di vedere hanno pagato di più. C'è poi l'annosa questione dell'ARAL. Ci sono dei comuni come Piovera e Valenza che sono usciti da questa società, e la minoranza non riesce a capire perché non ne esce anche il Comune di Bosco Marengo. Le tasse a Bosco sono troppo alte. La invito, pur apprezzando la sua buona fede soggettiva, ad abbassare ulteriormente le tasse. Si prende atto, positivamente, che l'Amministrazione ha abbassato di uno 0,1% le aliquote TASI, ma, ciononostante, è ancora troppo alta la tassazione per un paese come Bosco Marengo, che ha chiuso il bilancio del quinquennio con un buon avanzo di amministrazione. L'entrata di 7.500 euro derivante da sanzioni amministrative per violazioni del codice della Strada... queste multe sono già state fatte? Sono state notificate? C'è da considerare il fatto che c'è stata una recente Sentenza della Corte Costituzionale che ha messo in discussione tutte le multe fatte con meccanismi da remoto... queste cifre hanno un apporto fondato o sono soldi messi così? La vendita dei terreni a 120.000 mila euro e oltremodo ottimista, in quanto le aste, risulta così al consigliere Calcagni, sono andate deserte e c'è stato un ribasso sino a 92.000 euro... non c'è nessuna sicurezza che questi 120.000 euro entrino. Sembra che non ci siano fondamenti su questi soldi, ho capito che è un bilancio previsionale ma non ci sono fondamenti oggettivi. Il Consigliere di minoranza chiede delucidazioni anche sul contributo di euro 30.000 richiesto alla Fondazione CR di Alessandria e, dipoi, anche sui 153.000 euro dei fondi CIPE, perché, in merito a questi, come minoranza hanno delle proposte da fare, visto che devono essere spesi in interventi di carattere ambientale, vorrebbero, intenderebbero privilegiare la bonifica degli edifici dall'amianto; questo a livello di proposta della minoranza. Il consigliere di minoranza afferma che le 125.000 euro spese sulla palestra rifacimento

del tetto) andranno solo a beneficio della boschese mentre egli pensava che andassero a beneficio di tutti i boschesi. In chiusura del suo intervento, chiede in primis Sindaco di voler rispondere sulla materia ambientale, perché attinge alla salute pubblica.

Ascoltata la replica del Sindaco: mi fa piacere che la minoranza sia sensibile all'ambiente. In passato il consigliere di minoranza (allude a lui stesso, prima che diventasse Sindaco, nella vecchia consiliatura) veniva irriso quando indicava la priorità di spesa dei fondi CIPE per l'ambiente. Il Sindaco precisa che parte dei 153.000 euro (fondi CIPE) verranno spesi per la costruzione di una rotonda e per un percorso pedonale. Il Consigliere della minoranza Melato Luigi afferma che non si possono considerare soldi spesi per motivazioni ambientali quelli relativi alla costruzione di una rotonda, anche se (invece, come sostenuto dal Sindaco) quelli relativi ad un percorso pedonale sicuramente sì. Sui 120.000 euro dei terreni e sui 50.000 oltre ai 30.000 della Fondazione sono stati stanziati a bilancio ma, continua il Sindaco, il Segretario ha già spiegato che sulle gare di progettazione per S. Croce e sulla gara di realizzazione dei lavori di ristrutturazione c'è stato un secco ribasso per cui i 240.000 euro che costituiscono la quota parte dei fondi che il Comune di Bosco Marengo dovrebbe spendere per contribuire ai lavori di ristrutturazione di S. Croce cofinanziando l'intervento di EURO 1.000.000 stanziato dalla Regione Piemonte non saranno impegnati tutti (in forza dei ribassi d'asta). Attenzione, si tratta di uno stanziamento e non di un impegno, vertendosi in materia di bilancio di previsione. Del WPSF – World Political Forum - (50.000 euro) l'Amministrazione ha una comunicazione del liquidatore e quindi questi 50.000 euro ci saranno e saranno erogati al Comune di Bosco Marengo. Nota polemica del Sindaco: nel bilancio dell'amministrazione precedente, 200.000 euro di cofinanziamento dovevano arrivare dalla Fondazione CR di Alessandria, ma di questa nota non si è mai vista traccia. A maggio dello scorso anno la Regione Piemonte ha minacciato di togliere al Comune € 1.000.000 perché non erano ancora partiti gli interventi. Ora, grazie al geometra Gorbetta ed al Segretario, che si sono celermente adoperati, i lavori sono partiti ed è stata scongiurata la perdita del milione di euro della Regione. Ora, al contrario, la nostra amministrazione ha fatto l'asta dei terreni, ha la lettera del World political social Forum, ha la richiesta di finanziamento inoltrata alla Fondazione CR di Alessandria. Abbiamo tutte le pezze giustificative necessarie per il cofinanziamento, cosa che prima non era dato di rinvenire sul bilancio elaborato dalla vecchia amministrazione. Con i velo ok siamo partiti in via sperimentale non pagando nulla (l'Avv. Calcagni afferma che si è partiti in via super sperimentale, senza niente). Sottolinea il Sindaco che nulla è stato speso sino ad ora, essendo appunto un intervento in fase sperimentale. Ritene il Sindaco che la cifra dei 7.500 euro sia facilmente raggiungibile grazie anche al vigile che è sempre presente e sta rilevando i comportamenti degli automobilisti; non si è ancora partiti per il fatto che si viaggia ancora in via sperimentale. Sulle tasse, sono rimaste le stesse, non sono aumentate, anzi si è cercato, con le difficoltà dette, di diminuirle; la pressione fiscale nei comuni limitrofi di Basaluzzo, Fresonara, Frugarolo è più o meno allo stesso livello. Il Comune di Alessandria è all'11,4%, ovvero al massimo consentito dalla legge, il Comune di Bosco è al 10%. Non è polvere negli occhi della minoranza la piccola diminuzione di incidenza della TASI operata dall'Amministrazione per il corrente anno. È, come detto, un segnale.

L'Avv. Calcagni ringrazia il Sindaco per le risposte, rimane della sua idea sulla pressione fiscale complessiva del Comune che comunque considera e continua a considerare (pur dopo la relazione del Sindaco) troppo alta. Riconosce che 107.000 euro di tagli del Governo sono tanti. Non è giusto mettere in discussione la capacità dell'Amministrazione precedente di portare a casa dei soldi (detto in maniera velata), perché non è giusto. Il Sindaco specifica di non aver detto questo.

A chiusura della discussione sul bilancio, la discussione si appunta sull'intervento di bonifica operato sulla Palestra del Comune (pari ad euro 125.000), con interventi che si menzionano solo nominalmente e sinteticamente: consigliere di minoranza Sig. Melato, assessore Sig.ra Bittolo, consigliere di minoranza capogruppo Sig. Calcagni, consiglieri di maggioranza Sigg.ri Barisone e Cantarello. Il Sindaco chiude con le precisazioni riguardanti i contributi alle associazioni, sul campo sportivo – attivazione dell'impianto fotovoltaico grazie all'intervento del Consigliere comunale di maggioranza Sig. Cantarello. Precisa, a chiusura dell'intervento il Primo Cittadino, che non ha assolutamente detto che la precedente amministrazione non era capace a portare soldi alle casse comunali, specifica il Sindaco di non averlo mai detto. Precisa, però che nell'anno di mandato è riuscito già a portare dei finanziamenti importanti all'Ente e, soprattutto, a conservare il milione di euro che l'Amministrazione rischiava di perdere per S. Croce per essere stata ferma per ben 2 anni. Sembra, al Primo Cittadino, di aver fatto già abbastanza per il Comune (a livello di finanziamenti) e andando per richieste inoltrate per le vie ufficiali.

Segue la verbalizzazione tecnica e la parte dispositiva del presente provvedimento

- Rilevato che (nota tecnica per l'approvazione della presente delibera, propedeutica al bilancio di previsione stilato per l'esercizio finanziario 2015) Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D. Lgs 118/2011), al punto 4.2 descrivendo gli strumenti della nuova programmazione degli enti locali, con decorrenza dall'esercizio 2015, alla lettera g) prevede lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Questo adempimento unifica, nell'unica data del 31 luglio, le disposizioni previste dal comma 8 dell'art. 175, relativa alla variazione di assestamento generale del

bilancio, e dal comma 2 dell'art. 193, relativa allo stato di attuazione dei programmi e al controllo della salvaguardia degli equilibri. Con il D.M. 13 maggio 2015 il Ministero dell'Interno ha disposto la proroga al 30 luglio 2015 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. Si viene pertanto a creare una analoga situazione di coincidenza tra la data di approvazione del bilancio e la data prevista per la verifica degli equilibri come avvenne nel 2014 quando la data di adozione del bilancio fu differita al 30 settembre coincidendo con la data prevista, all'epoca, per la verifica del permanere degli equilibri di bilancio. In quella occasione il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con la nota n.10082 del 17 settembre 2014 chiarì:” che i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dopo il 31 agosto e quelli che lo approveranno entro il 30 settembre non sono tenuti ad approvare anche la deliberazione sugli equilibri contabili prevista dall'art.193 del Tuel.”. Al momento il competente ministero non ha adottato alcun provvedimento per l'anno 2015, ma è da ritenersi che, anche in questa occasione, i comuni che abbiano deliberato il bilancio in data successiva al 30 giugno non siano tenuti ad adottare entro il 31 luglio né la verifica degli equilibri né la delibera di assestamento generale, nella considerazione che il bilancio recentemente approvato abbia garantito tutti gli equilibri di bilancio e la verifica degli equilibri può essere attestata nella stessa delibera di approvazione del bilancio. Tuttavia nulla vieta che esigenze particolari e/o straordinarie, in presenza di dati che facciano prevedere uno squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; l'emergere di eventuali debiti fuori bilancio o la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità rendano necessario che il consiglio comunale adotti provvedimenti di variazione di bilancio anche in data successiva al 31 luglio, ma non oltre il 30 novembre di ciascun anno (Art. 175 comma 3 del Tuel). In altre parole i comuni che adottano la delibera di approvazione del bilancio in data successiva al 30 giugno non sono obbligati entro il 31 luglio ad adottare la formale delibera di verifica degli equilibri e di assestamento generale del bilancio. Nel caso, però, che, durante la gestione del bilancio, in data successiva al 30 luglio, emergano dati tali da far prevedere squilibri di gestione, il consiglio comunale dovrà adottare eventuali variazioni di bilancio per ripristinare il pareggio anche se non potrà utilizzare tutte le possibilità offerte dal comma 2 dell'art. 193. Analoghe considerazioni possono essere fatte in merito all'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Ordinariamente l'adeguamento deve essere fatto in sede di assestamento e cioè entro il 31 luglio. In questo esercizio i comuni che hanno deliberato recentemente il bilancio procederanno all'adeguamento, con apposita variazione di bilancio solo in presenza di dati che evidenzino squilibri positivi o negativi nella gestione delle entrate o con maggior precisione presentino scostamenti tra previsioni e accertamenti anche in data successiva.

Accertato che la presente proposta di deliberazione è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00

Con votazione resa in forma palese e recante il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.9 su n.11 (essendo assenti i consiglieri di maggioranza Sigg.ri Caruso e Brecolotto);

Consiglieri votanti: n.9

Consiglieri favorevoli: n. 6

Consiglieri contrari: n. 3 (gruppo di minoranza “Con Bosco per Bosco” Sigg.ri Calcagni, Montanari, Melato);

Consiglieri astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni –	8,0‰
2	immobili ad uso produttivo categoria D	8,0‰
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	esente
4	Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito	esente
5	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	4‰
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente
7	Terreni Agricoli	8,0‰
8	Aree Fabbricabili	8,0‰
9	Altri Fabbricati	8,6‰
10	Immobili locati	8,6‰

2) di fissare, per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,0‰
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	2,0‰
3	Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito a genitori e figli (linea retta)	2,0‰
4	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	2,0%
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0‰
6	Terreni Agricoli	esente
7	Aree Fabbricabili	0,0‰
8	Altri Fabbricati	2,0‰
9	Immobili locati	2,0‰
10	Immobili locati, percentuale a carico del proprietario (90%)	1,86‰
11	Immobili locati, percentuale a carico del conduttore (10%)	0,24‰

4) di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta TASI, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue (*la previsione di detrazioni od altre misure per l'abitazione principale è d'obbligo nel caso in cui il comune si avvalga, per l'anno 2014, della facoltà di incrementare l'aliquota dello 0,8 per mille, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68*):

A. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come

definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) categoria A1 – A8 ed A9, è riconosciuta una detrazione pari a :

- Euro 200,00 – diconsi EURO DUECENTO/00;

B. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini della TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI, è riconosciuta una detrazione pari a :

- Euro 50,00 – diconsi EURO CINQUANTA/00;

5) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetti che seguono:

IN CASO DI PREVISIONE DI DETRAZIONI TASI PER AB. PRINCIPALE

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU ‰	Aliquota TASI ‰	Totale	% Massima Consentita dalla legge IMU+TASI 2015
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	8,0	2,0	10,00	11,4
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	0,00	2,0	2,00	6,80
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	/	0,0	0,00	1,00
4	Immobili locati	8,0	2,0	10,00	11,4

6) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

7) il Comune di Bosco Marengo, poiché si appresta ad approvare il bilancio in data successiva al 30 giugno non è tenuto ad adottare entro il 31 luglio né la verifica degli equilibri né la delibera di assestamento generale, nella considerazione che il bilancio testè approvato garantisca ex se tutti gli equilibri di bilancio e la verifica degli equilibri viene qui attestata come effettuata con l'approvazione del bilancio stesso. Per cui, ai sensi dell'art. 193 del TUEL (come agg.to dal D.Lgs 126/2014), si dà atto con l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 che persistono e sono verificati gli equilibri di bilancio, nella nuova scadenza fissata dal legislatore al 31.07.2015. (Conformemente al presente punto vedi parere ANCI – quesito servizio ANCI Risponde e Commissione Arconet, in risposta ad una istanza specifica del Comune di Arezzo).

8) ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione, con votazione favorevole ed unanime di consiglieri:

Con votazione resa in forma palese e recante il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.9 su n.11 (essendo assenti i consiglieri di maggioranza Sigg.ri Caruso e Breccolotto);

Consiglieri votanti: n.9

Consiglieri favorevoli: n. 6

Consiglieri contrari: n. 3 (gruppo di minoranza "Con Bosco per Bosco" Sigg.ri Calcagni, Montanari, Melato);

Consiglieri astenuti: n. 0

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Gian-Franco Gazzaniga

Il Segretario Comunale
Stefano Valerii

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Bosco Marengo,

Il Segretario Comunale

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Bosco Marengo 01.07.2015

Il Segretario Comunale
F.to Stefano Valerii

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. 109 del Registro Pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 25.09.2015 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Bosco Marengo, 25 .09.2015

Il Messo Comunale
F.to Fonfone Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Stefano Valerii

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Bosco Marengo 25.09.2015

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Valerii